



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 10/03/2016 n. 12

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L'anno Duemilasedici il giorno Dieci del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, il SINDACO Mirco SOPRANI ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	CALIMICI MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
4	DI GENNARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	OLMETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
6	MORESCHI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
7	BELDOMENICO BARBARA	CONSIGLIERE	No
8	CRUCIANELLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
9	ASCANI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
10	FIORDOLIVA ROMINA	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	No
13	COLTRINARI ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	GABBANELLI LARA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI MIRCO	SINDACO	Si
Presenti N. 15		Assenti N. 2	

Assiste il Signor f.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI** Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ASCANI SIMONE, COLTRINARI ENNIO e GABBANELLI LARA

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SERENELLI SERGIO	ASSESSORE	Si
2	ANGELELLI ROBERTO	ASSESSORE	No
3	BELVEDERESI TANIA	ASSESSORE	Si
4	MEME' RICCARDO	ASSESSORE	No
5	RUSSO MASSIMILIANO	ASSESSORE	Si
Presenti N. 3		Assenti N. 2	



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 adottata nella seduta del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito;

VISTO l'atto di Giunta Comunale n.22 adottato nella seduta del 04/02/2016, con il quale si propone al Consiglio di confermare per il 2016 le aliquote già adottate per gli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 predisposto dalla Giunta Comunale approvato con atto n. 29 del 04/02/2016;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 (G.U. n. 254 del 31/10/2015) il quale ha differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Al Bilancio Serenelli;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI per la regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL del 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.15
VOTANTI N.10
ASTENUTI N. 5 (Lorenzetti, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)
VOTI FAVOREVOLI N.10
VOTI CONTRARI N.==

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF già in vigore per il 2015, approvato con proprio atto n. 30 del 24/04/2015;
3. di dare atto quindi che, come per l'anno 2015, le aliquote dell'addizionale comunale sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78 %
Oltre € 75.000	0,80 %

(le aliquote di cui sopra si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

specificando che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00 e che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Infine, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.15
VOTANTI N.10
ASTENUTI N. 5 (Lorenzetti, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Gabbanelli)
VOTI FAVOREVOLI N.10
VOTI CONTRARI N.==

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
ADAMO HENRY

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/03/2016

Castelfidardo, 14/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Maria Nocelli